

**LINEE PROGRAMMATICHE
PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA
MAGISTRATURA DI PACE ED ONORARIA**

INDICE

1. Normativa transitoria per i magistrati in servizio. _____ pag. 3
2. Rinnovabilità dei mandati previa verifiche quadriennali o quinquennali. _____ pag. 3
3. Razionalizzazione dell'attuale sistema indennitario. _____ pag. 4
4. Previsione di un sistema assistenziale e previdenziale. _____ pag. 5
5. Riduzione degli organici degli uffici. _____ pag. 6
6. L'assetto ordinamentale e l'ufficio del gdp come 1° grado di giurisdizione _____ pag. 6
7. L'ufficio del processo. _____ pag. 8
8. Le competenze, la conciliazione, l'arretrato civile ed il processo telematico. _____ pag. 8
9. Le garanzie ordinamentali. _____ pag. 11
10. Valorizzazione della professionalità del giudice di pace. _____ pag. 12

I rappresentanti delle Associazioni dei Giudici di Pace presentano i seguenti punti programmatici come aspetti necessari ed imprescindibili di una riforma organica che garantisca l'autonomia del magistrato che svolge le funzioni di giudice di pace.

1. NORMATIVA TRANSITORIA PER I MAGISTRATI IN SERVIZIO

Stante l'ormai quasi ventennale servizio prestato per lo Stato è necessario per i magistrati in servizio prevedere in ogni caso un sistema che da un lato salvaguardi le professionalità acquisite e dall'altro garantisca le legittime aspettative generate dal sistema quasi decennale delle proroghe.

Occorre quindi prevedere:

- a) la rinnovabilità dei mandati sino all'età di 75 anni;
- b) la permanenza nell'attuale posizione per i magistrati che attualmente svolgono le funzioni di giudice di pace, esclusa la sua assegnazione all'Ufficio del processo.

2. RINNOVABILITA' DEI MANDATI PREVIE VERIFICHE QUADRIENNALI O QUINQUENNALI

La situazione della temporaneità dell'incarico, oltre ad essere gravemente lesiva dell'autonomia della magistratura, si pone in contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con la Carta di Strasburgo e con la Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec /2010/12 la quale ai paragrafi 49 e 51 afferma che la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici ⁽¹⁾.

Infine, la Corte di Giustizia UE con sentenza del 12.12.2013 (causa C-361/12) ha espressamente dichiarato *“l'illegittimità della legislazione italiana in materia di precariato pubblico, accertando che l'Italia e la normativa interna non riconoscono e non garantiscono ai lavoratori pubblici precari le tutele e le garanzie previste dal legislatore europeo”*.

¹ cfr. Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec /2010/12: *“49. La certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell'età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste”* e *“51 Quando il reclutamento preveda un periodo di prova o una nomina a termine, la decisione sulla conferma o sul rinnovo della nomina deve essere effettuata esclusivamente in conformità al paragrafo 44 per garantire il pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura”*.

In costanza di tale pronuncia, una normativa che preveda la temporaneità dell'incarico per il magistrato che svolge le funzioni di giudice di pace si porrebbe in aperto contrasto con la direttiva 1999/70/CE

Il principio dell'autonomia ed imparzialità della magistratura è, infatti, collegata all'esercizio della funzione giudiziaria e non alla natura del rapporto di servizio con lo Stato.

Diversamente opinando, si affermerebbe che tale principio non è posto a tutela della funzione, ma a beneficio di una particolare categoria di cittadini, in aperta violazione quindi degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione. Infatti, si affermerebbe che per tutti quei procedimenti ricadenti nella competenza del Giudice di Pace i cittadini non debbano avere garantito il diritto, costituzionalmente tutelato, ad un giudice terzo ed imparziale.

Deve pertanto prevedersi la rinnovabilità dei mandati previa verifiche quadriennali o quinquennali.

Al riguardo si rileva che i procedimenti di conferimento dell'incarico di giudice di pace e di successiva conferma, alla scadenza di ciascun mandato quadriennale, già secondo la normativa vigente (legge 468/99 che ha modificato la legge istitutiva dei GDP n. 374/91), hanno 'natura paraconcorsuale', atteso che *"la valutazione di merito del C.S.M. diretta al conferimento o alla conferma nell'incarico di giudice di pace non è limitata all'accertamento di requisiti formali, ma è volta appunto, sulla scorta di un'ampia discrezionalità, a verificare le capacità del candidato, il suo grado di indipendenza e prestigio, nonché la sua preparazione professionale"*, e che *"la conferma nell'incarico costituisce l'atto finale di un nuovo procedimento paraconcorsuale, privo di collegamento con l'originario provvedimento di nomina"* (cfr. Cass. S.U. n. 4410 del 3.2.11; Cons. Stato, n. 270/2008; Cons. Stato 2007, n. 3970).

3. RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA INDENNITARIO.

Premessa.

Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale la certezza della retribuzione costituisce *"un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza"* (Corte Cost. n. 1/1978; Corte Cost. n. 42/93) la quale ha stabilito che tale aspetto è fondamentale *"in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni di altri poteri"*.

D'altra parte, è innegabile che una parte del compenso commisurata alla produttività del giudice garantisce la rapida risoluzione delle cause, in ossequio con i termini di ragionevole durata del processo previsti dalla legge Pinto sulla base delle direttive della C.E.D.U.

Proposte.

Occorre, pertanto ed in primo luogo, prevedere un fisso mensile per il magistrato onorario che svolge le funzioni di giudice di pace, determinato in una somma che sia, da un lato, rispettosa dei criteri vincolanti stabiliti dall'articolo 36 Cost., d'altra parte, adeguata alla funzione svolta ed all'esigenza insopprimibile di garantire l'indipendenza ed imparzialità del giudice.

In secondo luogo, deve essere previsto un sistema di incentivi alla produttività, che può anche essere configurato alla stregua dei vigenti criteri (ossia la corresponsione di una determinata somma per ogni provvedimento che definisce il procedimento).

Si segnala che un siffatto sistema "misto" costituisce ormai la regola nell'ambito dei rapporti di pubblico servizio con qualifiche dirigenziali.

La corresponsione della retribuzione fissa deve essere garantita anche in caso di assenza giustificata dal lavoro (malattia, gravidanza etc ...).

Deve escludersi che la presenza in ufficio, ferma la tenuta delle udienze tabellari, possa costituire un parametro per la determinazione delle indennità del giudice di pace, in primo luogo poiché svincolata da ogni obiettivo di efficienza e di tutela dell'imparzialità del giudice, in secondo luogo perché la maggior parte del lavoro del giudice (redazione delle sentenze e degli altri atti di particolare complessità) non necessita della presenza in ufficio potendo proficuamente essere svolta presso il domicilio del giudice.

Al fine di garantire il contenimento dei flussi di spesa, il capitolo 1362 del bilancio deve restare riservato al pagamento delle indennità dei magistrati onorari che esercitano effettivamente funzioni giudicanti o requirenti; in particolare, le spese per il pagamento delle indennità spettanti a chiunque venga assegnato al costituendo Ufficio del processo dovranno essere regolate in un diverso od apposito capitolo di spesa, considerata sia la manifesta diversità di funzioni, sia l'estraneità dello strumento in oggetto alla materia regolata dal capitolo 1362.

4. PREVISIONE DI UN SISTEMA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Nel sistema attuale l'assenza di ogni forma di tutela previdenziale ed assistenziale si pone in manifesto contrasto con l'art. 38 della Costituzione. Tale mancanza è ancora più grave se si considera che attiene allo svolgimento della funzione giudiziaria, in cui maggiori devono essere le tutele al fine di garantire non solo i diritti costituzionali del lavoratore che tale funzione svolge, ma anche l'autonomia della magistratura.

Dovrebbe prevedersi quindi un sistema che consenta al magistrato di scegliere se optare per la previdenza presso la Cassa Forense o l'Inps.

In considerazione della circostanza che alcuni giudici di pace in servizio già godono di pensione ovvero, in assenza di tutele previgenti, hanno già investito ingenti somme in strumenti assicurativi alternativi di diritto privato, appare, altresì, opportuno disporre la facoltatività della previdenza presso i richiamati enti pubblici, ossia la facoltà del giudice di non avvalersene.

Deve essere altresì prevista sia la possibilità di riscattare o retrodatare gli effetti dell'iscrizione (in entrambi i casi anche ratealmente) a far data dalla nomina a giudice di pace o onorario, sia di ricongiungere questi versamenti con quelli già effettuati presso altri enti.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio va stabilito che una quota percentuale dei contributi sia posta a carico del Ministero della Giustizia, anche per l'eventuale riscatto dei periodi assicurativi pregressi, con possibilità di ammortizzare la spesa pubblica in via pluriennale.

5. RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICI DEL GDP

Al fine di garantire, da un lato, il contenimento della spesa pubblica, e, d'altra parte, l'efficienza e funzionalità degli uffici, che verrebbe seriamente minata da un sovraffollamento di udienze e di magistrati, tenuto conto che già oggi i giudici di pace in servizio, pari a 1979 unità, garantiscono il rapido smaltimento del contenzioso civile e penale, con tempo medio di durata del processo inferiore ad un anno, è necessario procedere ad una considerevole riduzione delle dotazioni organiche massime previste attualmente dalla legge (4.700 unità) in misura non superiore a 2.500 o 3.000 giudici, a seconda delle decisioni che verranno assunte in materia di competenze e delle disponibilità di bilancio.

6. L'ASSETTO ORDINAMENTALE E L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COME PRIMO GRADO DI GIURISDIZIONE

Lo status del Giudice di Pace e del Magistrato Onorario di Tribunale.

Deve mantenersi la distinzione tra il magistrato che svolge le funzioni di vpo e got, quest'ultimo, eventualmente, all'interno dell'ufficio del processo, rispetto al giudice di pace.

Il giudice di pace è titolare dell'Ufficio, è inserito all'interno di una pianta organica, ha un proprio ruolo, predeterminato dalle tabelle, ed esercita stabilmente le funzioni di giudice monocratico di primo grado.

Sotto tale profilo, il giudice di pace, diversamente da got e vpo, è già sottoposto, ogni 4 anni, a giudizi di idoneità, che investono ogni aspetto della sua funzione (deontologia; produttività;

tempestività nel deposito sentenze; valutazione di merito sui provvedimenti emessi; formazione continua ed obbligatoria...).

I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale, invece, svolgono un'importantissima funzione, ma di sostituzione del magistrato titolare dei procedimenti.

A conferma di ciò vi è un diverso regime d'incompatibilità per le due figure in quanto per questi ultimi, diversamente dal giudice di pace, non vi è incompatibilità con il lavoro di dipendente pubblico e privato, laddove, con riferimento alla libera professione di avvocato, l'incompatibilità è individuata solo con l'ufficio per got/vpo ed invece con l'intero circondario per i gdp.

Da qui la necessità di regolamentare due differenti *status*: uno per il giudice di pace ed un altro per i magistrati onorari di tribunale, salva la possibilità di prevedere che l'esercizio delle funzioni di g.o.t. costituisca un requisito preferenziale per l'accesso al corso-concorso per la nomina a g.d.p.

Il giudice di pace come ufficio giudiziario di primo grado.

Il Giudice di Pace, quale autonomo ufficio giudiziario di primo grado, è regolato e protetto nella Costituzione al comma terzo dell'articolo 116, il quale prevede la possibilità che la sua organizzazione sia demandata alle Regioni, disposizione già attuata nella Regione autonoma del Trentino Alto Adige, ove il livello di efficienza degli uffici, nel corso di un'esperienza ormai ultradecennale, si è rilevato superiore alla media nazionale.

Il legislatore, con legge delega 148/11, ha indicato, conformemente alle esigenze rappresentate dall'ANM, criteri che hanno portato all'abolizione di tutte le sedi distaccate di Tribunale e di buona parte degli uffici del Giudice di Pace non circondariali, al fine di realizzare un maggior risparmio di spesa ed un più efficiente coordinamento a livello di circondario.

Una riforma dell'ordinamento del Giudice di Pace deve partire anche da questa nuova situazione di fatto creatasi, ossia dall'esigenza di sgravare dagli insostenibili carichi di lavoro ingeneratisi nei nuovi Tribunali a seguito degli accorpamenti delle sezioni distaccate.

Per altro verso, occorre prendere atto che buona parte dei Tribunali sul territorio italiano, a causa degli ingenti carichi di lavoro, non sono in grado di garantire l'osservanza del termine di ragionevole durata del processo stabilito dalla C.E.D.U. e dalla legge Pinto

Occorre, di conseguenza, procedere, al fine alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali, ad un aumento di competenza del Giudice di Pace, esteso anche alle cause pendenti, alla stregua di quanto già accaduto in sede di riforma del Giudice Unico (vedasi capitolo 8).

In tal modo si realizzerebbe quel progetto delineato nella legge delega del 2011, ossia la creazione di un Tribunale competente per determinate materie (brevetti, società, famiglia) e cause di valore rilevante, mentre l'Ufficio del Giudice di Pace manterrebbe quella vocazione di giudice di prossimità con la cognizione di tutte quelle controversie civili e penali che interessano la vita dei

cittadini, di piccole e medie imprese, dei liberi professionisti, dei commercianti ed artigiani, che di fatto riguardano il 70% del utenti del servizio giustizia.

7. L'UFFICIO DEL PROCESSO

Il Ministro, nelle linee programmatiche comunicate ai due rami del Parlamento, ha manifestato la volontà di istituire un Ufficio del processo presso i Tribunali.

La previsione della possibilità di applicazione, anche solo in via volontaria, del giudice di pace nell'ufficio del processo è in contrasto con gli artt. 101, 106 e 107 Cost.

Si delinerebbe un giudice che, a ben vedere, sarebbe poco più di un cancelliere, che deve “coadiuvare” il giudice ordinario per compiere “tutti gli atti preparatori e necessari all'esercizio della funzione giurisdizionale”

Al contrario, alla luce dei richiamati precetti costituzionali, giammai può ipotizzarsi una subordinazione gerarchica del giudice nell'esercizio delle sue funzioni, incompatibilità costituzionale ancor più evidente nel caso del giudice di pace, ossia di un magistrato onorario titolare dell'ufficio di appartenenza, quale autonomo ufficio giudiziario di primo grado.

Ne discende che in nessun caso il giudice di pace potrà essere applicato, neppure su suo consenso, all'ufficio del processo, salva la possibilità di prevedere un tirocinio mirato presso il predetto ufficio ai fini della partecipazione, con titolo preferenziale, al concorso per la nomina dei nuovi giudici di pace.

8. LE COMPETENZE, LA CONCILIAZIONE, L'ARRETRATO CIVILE ED IL PROCESSO TELEMATICO.

Premesse in materia di competenza del giudice di pace.

La parte di giurisdizione del giudice di pace va delineata nell'ambito di un sistema che preveda, accanto ad una competenza generale per valore, competenze esclusive per materia.

In particolare tali competenze vanno determinate sulla base della natura della figura del Giudice di Pace, ossia un giudice di prossimità che tratta questioni che interessano i comuni cittadini, i consumatori, gli artigiani, i piccoli imprenditori, consentendo al Tribunale di occuparsi di materie specialistiche e settoriali (famiglia, società, etc...).

Per quanto attiene alla competenza in ambito penale, il passaggio alla cognizione di questo magistrato consentirebbe, da una lato, di garantire una risposta penale a quelle condotte che, pur

mantenendo un rilevante disvalore sociale, non giustificano l'applicazione di una pena carceraria, dall'altro, di realizzare i più recenti obiettivi di politica penitenziaria che prediligono la sanzione della permanenza domiciliare o di quella pecuniaria, riservando la detenzione alle fattispecie di reato che ledono in misura massima i beni giuridici primari (vita, incolumità fisica, salute...).

Un rilevante aumento di competenza del giudice di pace (e quindi di passaggio ad un rito più rapido, pur nel rispetto delle garanzie costituzionali), risolverebbe il problema della carcerazione preventiva, dei tempi dei processi, e della prescrizione di un enorme numero di procedimenti, aventi soprattutto ad oggetto i c.d. reati predatori, che destano maggior allarme sociale.

E' pertanto, possibile ottenere il molteplice risultato di dare una risposta di giustizia alle vittime, di celebrare tempestivamente i processi, di non appesantire il sistema carcerario e di riabilitare e rieducare il condannato, semplicemente aumentando la competenza in materia penale al Giudice di Pace a quei reati attualmente puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

La proposta di aumento della competenza in materia civile

Consequentemente andrebbe previsto:

- a) aumento delle competenza generale per valore ad Euro 30.000,00.
- b) competenza esclusiva del giudice di pace in materia di risarcimento danni da circolazione stradale (con esclusione dell'evento-morte) e, più in generale, in materia di responsabilità civile per lesioni colpose, adeguandola così a quella del Giudice di Pace penale;
- c) competenza esclusiva in materia di condominio, escluse le controversie che coinvolgono diritti reali su beni immobili;
- d) competenza esclusiva sui procedimenti monitori, salva la competenza per valore del giudice della cognizione ordinaria in sede di opposizione (alla stregua del sistema giudiziario tedesco), nonchè in materia di esecuzione mobiliare (come da DDL 1292 Sen. Gambaro in esame in commissione giustizia del Senato).

Resterebbero, comunque, escluse le controversie rientranti nelle materie riservate alla competenza esclusiva dei Tribunali (famiglia, società, lavoro, etc...)

La proposta di aumento della competenza in materia penale.

In tale ambito si propongono quindi le seguenti modifiche al Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274:

- a) al primo comma dell'articolo 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, 590, 594, 595, 596 bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 616, 617, 617 bis , 617 ter, 617

quater, 617 quinquies, 617 sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 commi 1 e 2, 626, 627, 628 co. 1 e 2, 631, 632, 633, 634, 635, 635 bis, 636, 637, 638, 639 640 co. 1 e 647 del codice penale”;

b) al primo comma dell’articolo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale”;

c) al primo comma dell’art. 4 la lettera q) è sostituita dalla seguente:

“articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante “nuovo codice della strada”.

d) dopo la lettera s bis) inserire la seguente:

“t) articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309”

Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma dell’articolo 186 le parole: *“Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale”* sono abrogate ed il comma 2 *ter* dell’art. 186 è abrogato.

Conciliazione in sede non contenziosa.

Negli ultimi anni si è registrata, spesso utilizzando termini giuridicamente inappropriati, una vera e propria "proliferazione" di strumenti conciliativi stragiudiziali, il più delle volte rilevatisi inutili, spesso configurati come un ulteriore grado di giudizio che, di fatto, prolunga i tempi di risposta dello Stato alla domanda di Giustizia di cittadini ed imprese, peraltro a costi troppo esosi in rapporto con la natura deflattiva della conciliazione in senso proprio (perchè adire un conciliatore, per giunta obbligatoriamente, se il costo del processo si rileva addirittura inferiore?).

Sorprende, in tal senso, che il Legislatore non si sia accorto che già esiste uno strumento di conciliazione in senso proprio, per giunta dinanzi ad un giudice terzo (il giudice di pace), regolato dall’articolo 322 c.p.c. in maniera snella ed incisiva (esecutività del verbale di conciliazione), a costo zero per il cittadino, almeno sino alla sciagurata decisione di prevedere il pagamento del contributo unificato anche in tale sede.

La valorizzazione di tale istituto, che potrebbe davvero rivelarsi risolutivo dell’endemico problema della proliferazione dei processi contenziosi, al contrario degli attuali strumenti conciliativi previsti dalla legge, deve passare, in primo luogo, per l’abolizione di qualsiasi contributo od imposta, esenzione estesa anche al verbale di conciliazione, in secondo luogo per la previsione, in materia di diritti disponibili, dell’efficacia esecutiva del verbale di conciliazione in tutte le controversie, ivi comprese quelle non rientranti nella competenza del giudice di pace, che in tale sede opera in veste di vero e proprio conciliatore, in terzo luogo promuovendo in maniera incisiva, con tutti i mezzi informativi utili, tale strumento di conciliazione, incomprensibilmente ignoto alla stragrande maggioranza dei cittadini e delle imprese (si potrebbe persino pensare

all'obbligatorietà di inserire nei cd. contratti di massa, che riguardano il 90% dei rapporti giuridici, una clausola in grassetto al riguardo).

L'abbattimento dell'arretrato in materia civile.

Quanto all'arretrato civile pendente presso i Tribunali, la magistratura di pace manifesta la propria disponibilità ad un ampliamento delle competenze civili e penali che riguardino non solo le cause future, ma anche quelle pendenti, come già avvenuto con le cause pretorili in sede di Riforma del Giudice Unico.

E' altresì possibile prevedere, sul modello delle sezioni stralcio dei Goa, che il legislatore istituisca delle sezioni specializzate per definire l'arretrato civile prevedendo che nell'ambito di queste possano essere assegnati anche magistrati che svolgono le funzioni di Giudice di Pace.

A tal fine è però necessario prevedere che l'assegnazione del magistrato che svolge le funzioni del giudice di pace a tali sezioni avvenga su base volontaria (ossia solo a richiesta del giudice di pace), previo interpello del Presidente del Tribunale e che i magistrati giudici di pace non possano trattare i procedimenti inerenti sentenze emesse dal Giudice di Pace.

Il Processo civile telematico e l'informatizzazione degli Uffici del Giudice di Pace.

E' fondamentale procedere all'inserimento degli Uffici del Giudice di Pace nel sistema del processo civile telematico al fine di non creare una giustizia a due velocità, penalizzando proprio quella di prossimità, nel senso di giustizia che interessa le famiglie, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, ossia tutte quelle categorie che costituiscono l'ossatura economica del nostro Paese.

Con il riordino degli uffici occorre inoltre procedere all'informatizzazione degli uffici del Giudice di Pace e a dotare i magistrati di quegli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni (password informativa per i sistemi Sisp, Sisp e Rege, firma digitale, e-mail @giustizia.it, accesso a Cosmag).

9. LE GARANZIE ORDINAMENTALI

L'indipendenza ed imparzialità del giudice presuppone il riconoscimento di garanzie ordinamentali minime in sede di procedimenti di competenza dei consigli giudiziari e del CSM.

In particolare, occorre prevedere che in tutti i distretti siano presenti nei consigli giudiziari giudici di pace in numero non inferiore a 2 o 3 unità (a seconda dell'estensione del distretto) e che nei procedimenti disciplinari e paradisciplinari sia garantita la facoltà del giudice di presentare, sia

dinanzi al consiglio giudiziario, sia nella fase dinanzi al CSM, memorie e documenti difensivi e richiedere l'audizione personale.

10. VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL GIUDICE DI PACE

Al fine di garantire il diritto costituzionale alla progressione in carriera andrebbe regolato un concorso per l'accesso alla magistratura professionale riservato ai magistrati che hanno svolto funzioni giudiziarie onorarie (come giudice di pace o giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario) e superato positivamente almeno due valutazioni di idoneità del C.S.M.

Deve altresì prevedersi una riserva di posti per il concorso a Giudice Tributario o, quanto meno, la possibilità di accedervi a titolo preferenziale.

Più in generale deve prevedersi un compiuto sistema di valorizzazione delle professionalità acquisite dal giudice di pace per l'accesso ai pubblici concorsi.

L'attuale percorso professionale viola l'art. 3 della Costituzione nella misura in cui non riconosce quale titolo che consente un separato concorso in magistratura o una riserva di posti per il giudice di pace o onorario che abbia svolto con merito la sua funzione per più di un decennio.

Roma 15 maggio 2014

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE

UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE

CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

UNITA' DEMOCRATICA GIUDICI DI PACE

MOVIMENTO AUTONOMO GIUDICI DI PACE